

N. R.G. 27/2021

IL TRIBUNALE DI SIRACUSA

SEZIONE FALLIMENTARE

Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Antonio Ali	Presidente
dott.ssa Nicoletta Rusconi	Giudice Rel. Est.
dott.ssa Maddalena Vetta	Giudice

ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. r.g. **27/2021**

PROMOSSO DA

FALLIMENTO

RICORRENTE

CONTRO

RESISTENTE/ INTIMATO

Visto il ricorso per la dichiarazione di fallimento di _____ depositato dalla
Curatela del Fallimento
visto l'atto di costituzione della resistente;
lette le note autorizzate delle parti;

OSSERVA

Il Fallimento della _____ ha avanzato domanda di fallimento in estensione ex art. 147
co. 5 l.fall. nei confronti della società _____, asseritamente socia illimitatamente
responsabile, al pari della fallita, della super società di fatto creata tra le due società.
Secondo la tesi della ricorrente, infatti, la fallita e la _____ pur risultando soggetti
distinti, avrebbero in concreto esercitato in comune l'attività imprenditoriale legata al commercio
al dettaglio e all'ingrosso di calzature sotto la comune insegna _____.
La resistente _____ ha contestato tale ricostruzione, sostenendo che i rapporti tra
le due società fossero di tipo commerciale o, al più, di natura verticale per esercitare la
attività di direzione e controllo della _____ Ha contestato inoltre l'insolvenza della

supersocietà di fatto, non ricavabile da alcun elemento.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Come noto, nell'ipotesi contemplata dalla L. Fall, art. 147, comma 5, l'indagine del giudice deve essere indirizzata all'accertamento sia dell'esistenza di una società occulta (o di fatto) cui sia riferibile l'attività dell'imprenditore già dichiarato fallito, sia della sua insolvenza, posto che il fallimento di tale società costituisce presupposto logico e giuridico della dichiarazione di fallimento, per ripercussione, dei soci illimitatamente responsabili.

Va escluso, in sostanza, che il fallimento di questi ultimi possa essere dichiarato in forza di un accertamento meramente incidentale della ricorrenza fra gli stessi e il fallito di una c.d. supersocietà di fatto, non solo perché la sentenza dichiarativa ha natura costitutiva ed efficacia ex nunc (onde non si vede come il fallimento dei soci possa conseguire ad una dichiarazione di fallimento meramente virtuale, od implicita, della società) ma anche perché all'insolvenza del socio già dichiarato fallito potrebbe non corrispondere l'insolvenza della s.d.f. (cui gli altri soci potrebbero, in tesi, conferire le liquidità necessarie al pagamento dei debiti) (così Cass.Civ., Sez. I, n. 10507, 26-01-2016).

Nel caso di specie, sebbene la ricorrente abbia dimostrato l'esistenza di una supersocietà di fatto tra le due a parere del Collegio, non è stata raggiunta la piena prova dell'insolvenza di tale supersocietà.

Come noto, circostanze idonee a rivelare l'esercizio in comune di una attività imprenditoriale sono l'esistenza di un fondo comune costituito dai conferimenti finalizzati all'esercizio congiunto di un'attività economica, l'alea comune dei guadagni e delle perdite e l'"*affectio societatis*", cioè il vincolo di collaborazione in vista di detta attività nei confronti dei terzi.

La ricorrente ha dimostrato l'esistenza di tutti e tre gli elementi citati.

La prova indiziaria dell'esistenza di un fondo comune e della comune alea di guadagni e perdite, invero, è data dai riscontrati versamenti non giustificati tra le due società, dalla contabilizzazione comune dei corrispettivi, dalla promiscua intestazione delle utenze, dalla promiscuità delle sedi operative e del magazzino (anche con riferimento ai terzi).

L'*affectio societatis* è invece deducibile dall'utilizzo della medesima insegna, dalla confusione nei flussi di cassa con uso promiscuo di almeno due registratori di cassa, dalla documentata registrazione contabile da parte della società fallita di corrispettivi relativi ad un punto vendita di pertinenza della

Sulla base degli elementi sopra descritti, costituenti indizi gravi, precisi e concordanti, deve ritenersi quindi provata l'esistenza di una società di fatto occulta avente come soci la fallita e la

Ritenuta la sussistenza di una supersocietà di fatto tra le due s.r.l., tuttavia, ai fini della dichiarazione di fallimento della supersocietà stessa (e conseguentemente del socio illimitatamente responsabile) occorre dimostrarne lo stato di insolvenza.

Come ha infatti espressamente chiarito la giurisprudenza di legittimità "*per potersi dichiarare il fallimento della c.d. supersocietà di fatto, è necessario, tra l'altro, che la stessa risulti insolvente: posto in specie che non si tratta di un fallimento dipendente (com'è, invece, per il caso dei soci illimitatamente responsabili rispetto al fallimento della supersocietà), ma autonomo. Identificato l'imprenditore fallibile in una supersocietà, la dichiarazione di fallimento non può che scontare un'insolvenza che a questa sia positivamente riferibile. Per potere procedere alla verifica dell'eventuale insolvenza del soggetto che fallisce in via autonoma, dunque, occorre prima definire il perimetro delle obbligazioni che a questo soggetto - e cioè all'attività di impresa da*

questo svolta, risultano riferibili. La constatazione, che una simile verifica - concernendo una società di mera fatto - di necessità prescinde da criteri di imputazione formale e di "spedita del nome", non può certo fare dimenticare l'eventuale esistenza di debiti che siano solo "personali" dei soci" (così Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., 04-03-2021, n. 6030).

Nel caso di specie, non è stata fornita alcuna prova in ordine all'esatto perimetro delle obbligazioni riferibili alla società di fatto, né conseguentemente in ordine all'incapacità della supersocietà di farvi fronte.

Sul punto, invero, non appare condivisibile l'assunto della difesa della ricorrente secondo cui "con riferimento all'insolvenza della supersocietà di fatto si significa che l'insolvenza da prendere in considerazione è quella già accertata nei confronti della società fallita (in realtà socio fallito di una società occulta), perché l'insolvenza della società occulta è la stessa insolvenza della società già dichiarata fallita e non occorre provare l'insolvenza dei soci occulti" posto che l'affermazione secondo cui tra la società fallita e la supersocietà di fatto vi fosse completa identità di impresa (circostanza ritenuta dalla ricorrente dirimente) non è corretta.

Tale circostanza è smentita dalla stessa ricostruzione della fallita: è emerso dagli atti che l'attività di impresa svolta dalla super società riguardava non solo i negozi di abbigliamento e calzature di via _____ gestiti dalla fallita), ma anche ulteriori attività svolte in negozi diversi (_____, in ordine ai cui risultati nulla è mai stato allegato né dimostrato.

Né può ritenersi rilevante, in questa sede, la circostanza che la _____ avesse subito in passato azioni esecutive mobiliari, non essendo l'insolvenza del socio illimitatamente responsabile l'oggetto dell'odierna verifica, e non potendosi dedurre da una sola risalente procedura esecutiva l'incapacità attuale della supersocietà di far fronte a tutte le proprie obbligazioni.

Pertanto, il ricorso deve andare respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 (cause valore indeterminabile – complessità media – compensi medi per studio, introduttiva).

P.Q.M.

Visti gli artt. 5 e 22 L.Fall.

Respinge il ricorso avanzato dalla Curatela del Fallimento

Condanna la ricorrente a rifondere alla _____

le spese di lite che si liquidano in _____

euro 3.374,00 per compensi, oltre spese al 15%, Iva e Cpa.

Così deciso in Siracusa, il 21/07/2021

IL PRESIDENTE

dott. Antonio Ali